

che è quindi subordinato al diritto da parte dell'impiegato allo stipendio. Inoltre anche per sette deleghe è prescritto (v. art. 29 del citato C. U.) che l'importo della cessione debba essere ritenuto sulle rate di pensione fino a che sia estinto il debito. Invece in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, anche se l'impiegato ha diritto ad indennità una volta tanto, nessuna garanzia assiste l'Ente, a cui favore la delega è stata rilasciata.

L'accettazione da parte dell'Istituto di deleghe rilasciate in base all'art. 29 del citato C. U. 30 novembre 1919 rientra a nostro avviso, tra le operazioni all'Istituto stesso consentite; infatti l'art. 13 del R.D.L. 29 aprile 1933 N° 966, riguardante i modi d'impiego delle disponibilità patrimoniali dell'Istituto dispone: "Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni saranno investite..... 12/ in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato e di Enti pubblici; contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuta autorizzata dalle leggi vigenti".